



Sent. 133 / 13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

III SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati

dott. Angelo Canale, Presidente

dott.ssa Giuseppa Maneggio, Consigliere

dott.ssa Chiara Bersani, Consigliere

dott. Marco Smirollo, Consigliere relatore

dott.ssa Patrizia Ferrari, Consigliere

riunita in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 53721 del Registro generale,
proposto dall'INPS, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi
Caliulo, Lidia Carcavallo, Antonella Patteri e Sergio Preden e,
elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n.29,
contro il sig. Alberto Bonadeo, rappresentato e difeso dall'avv.
Germano Margiotta, dall'avv. Valeria Caruso e dall'avv. Giovanni
Porcelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via
Malcesine, n. 30, per la riforma della sentenza della Sezione
giurisdizionale per la regione Piemonte n. 6 del 18.01.2018, notificata
il 23.05.2018.

Visti tutti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 05.06.2019 il relatore, consigliere Marco Smiroldo e per l'INPS, l'avv. Giuseppina Giannico su delega; per l'appellato l'avv. Giovanni Porcelli.

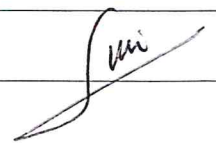
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con l'impugnata sentenza la sezione giurisdizionale Piemonte, respinta l'eccezione di prescrizione formulata dall'INPS, ha parzialmente accolto il ricorso del sig. Bonadeo e gli ha riconosciuto in applicazione dell'art. 13, comma 8, l. n. 257 del 1992, il beneficio della rivalutazione conseguente all'esposizione all'amianto a valere per i ratei dal 01.04.1981 al 31.12.1995, con esclusione del periodo tra il 16.06.1981 ed il 22.06.1982.

2.- Con appello notificato in data 22.06.2018, e depositato in data 11.07.2018, l'INPS ha chiesto la riforma della sentenza in epigrafe con un unico motivo, lamentando la "Violazione dell'art. 2935 e dell'art. 2943 del codice civile".

Rilevata l'astratta assoggettabilità a prescrizione del beneficio previsto dall'art. 13, comma 8, l. n. 257 del 1992 sulla base di consolidata giurisprudenza di legittimità, l'appellante ha lamentato il fatto che il giudice di prime cure avesse accolto l'eccezione di prescrizione, facendo esordire il *dies a quo* della prescrizione dal momento in cui si perfeziona il silenzio rigetto in relazione alla domanda di attestazione di esposizione qualificata all'INAIL.

L'appellante ha sottolineato che il diritto alla rivalutazione contributiva forma oggetto di un rapporto tra soggetto che invoca il beneficio e soggetto che lo deve erogare, ossia INPS (e prima FFSS).



La partecipazione al procedimento dell'INAIL è necessaria per verificare, sul piano tecnico, il valore dell'esposizione, ma è sempre l'INPS che deve erogare il trattamento.

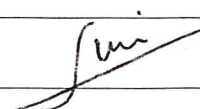
Secondo l'appellante la domanda all'INAIL del 2005 non può considerarsi atto utile ad interrompere la prescrizione, considerato che il rapporto pensionistico si instaura esclusivamente con l'INPS e, pertanto, ai fini dell'interruzione della prescrizione, rilevano solo le istanze presentate all'Istituto previdenziale (Cass., ord. n. 2856 del 2 febbraio 2017).

Ciò posto, poiché il ricorrente aveva presentato domanda alle FFSS ed all'INAIL il 29.03.2004, reiterando quest'ultima in data 13.06.2005, atteso che la domanda all'INPS era stata proposta nel gennaio 2016, il diritto al beneficio ex art. 13, comma 8, l. n. 257 del 1992 doveva dichiararsi prescritto.

Ha concluso per l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma dell'impugnata sentenza con rigetto della domanda accolta in prime cure.

3.- Con memoria del 22.05.2019 si è costituito il sig. Bonadeo eccependo in primo luogo l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi concernenti la prescrizione.

Nel merito, ha sottolineato come – secondo la giurisprudenza richiamata nella memoria – l'*exordium praescriptionis* va individuato nel momento in cui l'esposizione viene percepita o può essere percepita con l'ordinaria diligenza, momento che consegue all'infruttuoso decorso del termine che l'INAIL ha per pronunciarsi



sulla domanda di accertamento d'esposizione all'amianto.

A tale stregua la decisione impugnata si rivela corretta e merita di essere confermata.

Ha concluso, quindi, per il rigetto dell'appello.

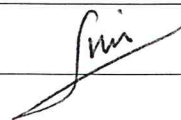
4.- All'udienza del 05.06.2019, udita la relazione, le parti hanno confermato le argomentazioni e le conclusioni formulate nei rispettivi atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- L'appello è fondato e deve essere accolto.

Per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. II d'App., sent. n. 107 del 29.1.2016 e n. 735 del 14.7.2016), l'atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione non può che essere la domanda rivolta all'INPS, a tal fine non essendo sufficiente la domanda di accertamento di esposizione ad amianto rivolta all'INAIL (Corte dei conti, Sez. I d'App., sent. n. 6 del 9.1.2018; Sez. I d'App., sent. n. 486 del 20.11.2017), il cui esito positivo costituisce solo uno dei presupposti necessari per il riconoscimento dei benefici e che non può ritenersi sostitutiva della espressa richiesta degli stessi all'Istituto previdenziale, unico competente alla erogazione, trattandosi di soggetti giuridici diversi, con competenze differenti e di domande aventi contenuti non sovrapponibili (accertamento della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione dei benefici, l'una e richiesta dei benefici, l'altra).

A tale stregua, osserva il Collegio, non può rilevare quale termine d'esordio della prescrizione quello individuato dal giudice di prime



cure, ossia il termine di 120 giorni successivo alla domanda all'INAIL, proprio perché la consapevolezza dell'esposizione matura, al più tardi, al momento della domanda all'INAIL; inoltre, il procedimento d'accertamento tecnico svolto dall'INAIL non costituisce un impedimento legale al decorrere della prescrizione ex art. 2935 c.c., in quanto la domanda di riconoscimento del beneficio può essere presentata all'INPS, indipendentemente dall'accertamento INAIL, necessario a verificare l'esistenza delle condizioni e dei termini d'accesso alla rivalutazione.

Ebbene, nel caso di specie, se è vero che la domanda proposta in data 29.03.2004 alle FFSS può considerarsi idonea ad interrompere il decorso della prescrizione, è del pari vero che da tale data inizia un ulteriore termine decennale, che è spirato in data 23.03.2014.

A tale stregua, la domanda rivolta all'INPS nel gennaio 2016 si rivela intempestiva.

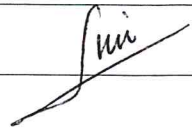
Conclusivamente, l'appello dell'INPS va accolto e va riformata l'impugnata sentenza, dichiarando la prescrizione del diritto al riconoscimento dei benefici richiesti.

2.- Non vi è luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità.

La particolarità della vicenda induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte dei conti - III Sezione giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione,



definitivamente pronunciando, accoglie l'appello in epigrafe e riforma la sentenza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Piemonte n. 6 del 18.01.2018 e, per l'effetto, dichiara la prescrizione del diritto del sig. Alberto Bonadeo al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992.

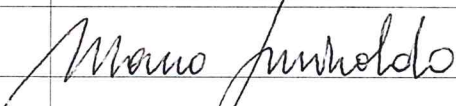
Nulla per le spese di giustizia.

Spese di lite compensate.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 05.06.2019.

L'ESTENSORE

Cons. Marco Smiroldo



Depositato in Segreteria il 23-07-2019

IL PRESIDENTE

Pres. Angelo Canale



Il Dirigente

Dott. Salvatore Antonio Sardella

Il Dirigente

Dott. Salvatore Antonio SARDELLA

